

P263

RB

Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 10886/16
R.G. 42250/15
CRON. 5466/16
REP. 2642/16

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-V SEZIONE CIVILE-DR. GIULIA CAMPESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 42250/2015 di R.G.

oggetto: restituzione somme

riservata a sentenza all'udienza del dieci febbraio 2016

TRA

[redacted] SERGIO, C.F.: [redacted], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Telese, C.F.: TLSPLG73B08F839T, e [redacted], C.F.: [redacted], presso lo Studio degli stessi elett.te dom.to in Ercolano, Napoli, alla Via Panoramica, 60, procura a margine dell'atto di citazione, pec: avv.pierluigitese@pec.giuffre.it

ATTORE

E

[redacted] s.p.a., C.F.: [redacted], gia' [redacted] [redacted] s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in [redacted] alla Via [redacted], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted]

[redacted]

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 21/4/2015, [redacted] conveniva in giudizio la s.p.a. [redacted] perche' accertata e dichiarata la nullita' o l'inefficacia dell'art. 1.2 delle

RB

Rimborsi Bancari



condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D.Lgs. 205/2006, la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di euro 3.061,45: distinta in euro 1.085,52 a titolo di commissioni bancarie; euro 1.540,00 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione; euro 435,92 a titolo quote assicurative; oltre la condanna alla restituzione di euro 400,00 a titolo di rate pagate e trattenute indebitamente perche' dichiarate insolute, oltre interessi rivalutazione e spese con attribuzione. Premetteva esso attore di aver stipulato, in data 18/3/2005, contratto di mutuo recante il n. 550607 con la spa , per un importo lordo di euro 19.200,00, rimborsabile in 96 rate mensili da euro 200,00 ciascuna, mediante cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio. All'atto della stipula, l'attore corrispondeva alla societa': euro 1.353,38 a titolo di commissioni bancarie; euro 1.920,00 per commissioni d'intermediazione, nonche' euro 543,49 per quote assicurative, per cui gli venivano erogati al netto dell'operazione (al lordo di eventuali anticipi ed estinzioni) euro 11.741,42. In data 30/11/2006, allo scadere della 19° rata, l'attore, anticipatamente, estingueva il debito, per cui allo stesso andava riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme versate per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione ed assicurative non maturate e pertanto, metteva in mora la societa', la quale non provvedeva.

Si costituiva la s.p.a. , impugnando la domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Eccepiva la carenza di legittimazione per le quote assicurative; eccepiva che andava applicato il T.U.B. vigente all'epoca dei fatti, che non presupponeva la restituzione delle somme e che il premio assicurativo andava richiesto alla compagnia s.p.a. In merito alle somme di cui alle commissioni bancarie e di intermediazione erano state corrisposte prima del mutuo per operazioni preliminari. Eccepiva la specifica sottoscrizione delle clausole ex art. 1341 c.c. e l'irrimborsabilita' delle dette somme.

Rigettata la chiesta C.T.U. contabile stante gli atti ed i documenti depositati, rese le

RB

Rimborsi Bancari



conclusioni con cui l'attore non chiedeva la restituzione di due rate trattenute, ed in cui le parti si riportavano alle proprie domande ed eccezioni, la causa veniva riservata a sentenza.

E' pacifico e non contestato il contratto di mutuo numero 550607 tra l'attore e la [redacted] s.p.a. stipulato in data 18/3/2015, per un importo lordo di euro 19.200,00, rimborsabile in 96 rate mensili da euro 200,00, mediante cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio. All'atto della stipula, l'attore corrispondeva alla societa': euro 1.920,00 a titolo di commissione al mediatore; euro 1.353,38 a titolo di commissioni bancarie nonche' euro 543,49 a titolo di costi assicurativi o di garanzia. In data 30/11/2006, allo scadere della 19° rata, l'attore, anticipatamente, estingueva il debito.

Preliminarmente va dichiarata la nullita' della clausola 1.2, secondo comma, della condizioni - proposta di contratto di prestito per violazione dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005, essendo vessatoria "irrimborsabilita' dei costi di cui alle lettere a), b), c), d) e successivo punto 8".

Per quanto attiene alle clausole approvate ex art. 1341, 1342 c.c., le stesse devono esser considerate vessatorie in quanto manifestano piu' grave onerosita' a carico dell'aderente, anche se approvate con autonoma sottoscrizione, e radicalmente nulle perche' in contrasto con la specifica norma summenzionata "senza possibilita' di patto contrario".

La [redacted] s.p.a. ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quanto attiene ai costi assicurativi. Detta eccezione e' destituita di fondamento: il contratto assicurativo, certificato di polizza n. 40273884, e' stato stipulato e sottoscritto dalla [redacted] s.p.a. e la [redacted] spa, con data di effetto primo aprile 2015 - scadenza primo aprile 2013, beneficiario [redacted] s.p.a., e Sergio [redacted] ha delegato la [redacted] al pagamento del premio, ma i due contratti sono inscindibilmente collegati sia sul piano obiettivo, nesso economico e finalita' correlata, sia sul piano soggettivo,

RB

Rimborsi Bancari



intenzione dei contraenti di perseguire uno scopo comune, pertanto, la s.p.a. e' pienamente legittimata a contraddire alle richieste dell'attore attinenti gli oneri assicurativi, pertanto, stante la sussistenza del richiamato collegamento genetico e funzionale, comporta il riconoscimento al diritto di rimborso.

Venendo ora alla alla normativa applicabile *ratione temporis*.

Non vi e' dubbio che va applicato l'art. 125 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e l'art. 3 del D.M. 8/7/92 vigente all'epoca del contratto che recitava "la facolta' di adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza penalita' spettano unicamente al consumatore senza possibilita' di patto contrario. Se il consumatore esercita la facolta' di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalita' stabilite dal CICR", cui non e' stato dato attuazione. La Banca d'Italia nel 2000 aveva inviato note in cui specificava l'equa riduzione del costo complessivo del credito intendendosi che, qualora il debitore esercitasse la facolta' di anticipata estinzione, al creditore era dovuto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento. Il secondo luogo perche' considerato, poi, l'introduzione dell'art. 1 del D. Lgs. 13/8/10 n. 141 ben puo' prendersi a parametro lo stesso.

Per quanto suddetto la domanda va accolta.

L'ammontare delle somme spettanti all'attore, in difetto di criteri contrattualmente previsti, deve essere individuato in base al criterio proporzionale dei ratei residui, suddividendo l'importo complessivo delle voci per il numero di rate e, poi, moltiplicando per il numero delle rate residue.

Commissioni intermediazione euro 1.920,00 : 96 rate = euro 20,00, pagate 19 rate = euro 380,00, pertanto sono dovuti euro 1.540,00.

Commissioni Bancarie: 1.353,38: 96 rate = 14,09, pagate 19 rate = 267,85, pertanto sono dovuti euro 1.085,52

Costi assicurativi euro 549,49 : 96 = euro 5,66, pagate 19 rate = euro 107,54,



RB

Rimborsi Bancari



pertanto sono dovuti euro 435,92.

In toto euro 3.061,44 oltre interessi dal 30/11/2006.

Le spese seguono la soccombenza cosi' come da dispositivo, tenuto conto delle questioni trattate e delle pregiate difese delle parti

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, cosi' provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta, in favore dell'attore alla restituzione della somma di euro 3.061,44, oltre interessi dal trenta novembre 2006;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese e compensi che liquida in euro 1.800,00, cosi' distinti: euro 200,00 per spese; euro 1.600,00 per compensi; oltre il 15% delle spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Pierluigi Telese e .

Sentenza esecutiva

Cosi' deciso in Napoli, quattro aprile 2016



St. C. N. P. E. P. E. L. A. S. I. G. S. P. E. L. L. I. G. I. A. C. A. M. P. E. S. E.
Lorenza Campese

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Napoli, il 4.4.16

St. C. N. P. E. P. E. L. A. S. I. G. S. P. E. L. L. I. G. I. A. C. A. M. P. E. S. E.
Lorenza Campese

*Il Giudice di Pace
Giulia Campese*

